

ANF - Maggiorazione di importo in caso di nucleo con componenti minorenni inabili

L'Inps, con il **messaggio 4 ottobre 2019, n. 3604**, in merito all'accertamento dell'inabilità, prevista dalla normativa in materia di assegno per il nucleo familiare (Anf) di cui all'articolo 2 del D.L. n. 69/1988, chiarisce che è riconosciuta la **maggiorazione di importo** degli Anf in caso di **soggetti minorenni** che presentino **difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età** e che, quindi, siano fruitori dell'**indennità di frequenza**. Nel caso in cui il minore stesso sia stato valutato e storicizzato presso l'Istituto non occorre subordinare la procedibilità dell'istanza di Anf all'autorizzazione.

L'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 69/1988, nel disporre che l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo **specifiche tabelle**, sottolinea che i **livelli di reddito** di tali tabelle sono **aumentati** per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Di conseguenza, spiega l'Istituto, non è più necessario subordinare la **procedibilità dell'istanza** di Anf all'autorizzazione, qualora il minore stesso sia stato **valutato e storicizzato presso l'Istituto**.

DIS-COLL - Modifica del requisito contributivo

Con il **messaggio 4 ottobre 2019, n. 3606**, l'Inps fornisce chiarimenti in ordine alle **novità** introdotte dall'art. 2 del D.L. n. 101/2019, che intervenendo sull'art. 15, comma 2 del D.Lgs. n. 22/2015, ha modificato il **requisito contributivo** necessario **per l'accesso alla prestazione DIS-COLL**.

Infatti, ai sensi del novellato art. 15 citato, la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che, in luogo dei precedenti 3 mesi di contribuzione richiesti, possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Pertanto, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data **dal 5 settembre 2019** - data di entrata in vigore del D.L. n. 101/2019 - **la prestazione DIS-COLL** è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i **seguenti requisiti**:

- siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ex art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 150/2015 **(stato di disoccupazione)**;
- possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento **(accredito contributivo di una mensilità)**.

Cassazione: versamento delle quote sindacali da parte del datore di lavoro

Con ordinanza n. **24877** del **4 ottobre 2019**, la Corte di Cassazione, richiamando la precedente decisione a Sezioni Unite n. 28269/2005, ha affermato che il **rifiuto ingiustificato del datore di lavoro** di versare al sindacato di appartenenza le quote mensili come richiesto dal lavoratore, oltre ad integrare, sotto l'aspetto civilistico un inadempimento, costituisce condotta antisindacale, in quanto viene colpito il diritto del lavoratore ad iscriversi liberamente ad un sindacato ed il diritto del sindacato ad acquisire i mezzi di finanziamento necessari per la propria attività.

STUDIO ANSELM